

FAQ

DOMANDE E RISPOSTE
SULL'EMERGENZA COVID

SPOSTAMENTI E ATTIVITÀ ALL'INTERNO DEL COMUNE DI RESIDENZA

Posso uscire dalla mia abitazione per portare il cane?

Sì, a condizione che si rimanga nelle immediate vicinanze della propria abitazione, in area non frequentata da altre persone.

È consentito camminare con i propri figli in prossimità della propria abitazione?

No, non è consentito.

Posso fare una passeggiata o una corsa in un luogo non frequentato da altre persone?

No. Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Posso andare dai miei genitori anziani per portare la spesa o per dare loro assistenza?

Sì, purché essi siano non autosufficienti e comunque sempre nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie.

Posso andare nel giardino condominiale che è privato?

Sì, a condizione che l'area non sia frequentata da più condomini in contemporanea.

I nonni possono recarsi presso l'abitazione in cui vivono i nipoti per accudirli?

Sì, sempre che questi non siano già assistiti da altri adulti e sussista pertanto uno stato di necessità legato all'impossibilità di lasciarli soli.

Ci si può spostare sul territorio per effettuare lavori in un terreno di proprietà?

No, a meno che non vi siano comprovate esigenze di natura professionale o legate a indifferibili necessità di approvvigionamento alimentare.

Sono un portatore di protesi acustiche. Per poterle far funzionare, ho bisogno delle relative batterie. Posso uscire di casa per andare ad acquistarle?

Sì. Questo spostamento rientra nelle ragioni che giustificano l'uscita perché si tratta di un motivo di necessità. Va tuttavia verificato che il negozio in cui normalmente ci si rifornisce sia effettivamente aperto.

Sono un libero professionista; posso andare in macchina da casa al mio ufficio che si trova nello stesso Comune?

Sì. Le attività professionali non sono infatti sospese. Resta comunque da seguire l'obbligo di adottare tutta una serie di modalità e cautele per limitare al massimo le possibilità di trasmissione del virus.

Il servizio a domicilio è sempre consentito?

Gli esercizi commerciali che sono chiusi al pubblico la domenica possono ugualmente effettuare consegne a domicilio, sempre naturalmente nel rispetto delle norme igieniche previste.

SPOSTAMENTI IN UN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA

Nel Comune in cui risiedo non vendono le crocchette normalmente mangiate dal mio cane che ha la pelle delicata e che quindi ha bisogno proprio di quel tipo di alimento. Posso andare ad acquistarlo in un altro Comune?

L'assoluta urgenza è giustificata solo in presenza di una certificata patologia dell'animale e dall'impossibilità di procurarsi il cibo tollerato nei modi consentiti (via internet o consegna a domicilio).

Sto personalmente compiendo dei lavori in una mia abitazione che ho acquistato in un Comune diverso da quello di residenza. Gli interventi dovranno essere completati entro ottobre, pena la perdita dei contributi regionali. Posso recarmi in quell'edificio per completare i lavori?

No. La Regione adotterà tutti i provvedimenti affinché i ritardi causati dall'attuale situazione non si ripercuotano sui beneficiari che saranno impossibilitati ad adempiere agli obblighi nei tempi previsti dalle normative.

È possibile spostarsi per fare traslochi sia all'interno dello stesso Comune che tra Comuni diversi?

I traslochi, come tutti gli spostamenti, non sono consentiti a meno che non siano motivati da comprovate esigenze di assoluta urgenza (per gli spostamenti tra Comuni diversi) o di necessità (per gli spostamenti all'interno dello stesso Comune).

Posso spostarmi dal mio Comune per andare ad accudire i miei genitori non autosufficienti senza il permesso previsto dalla legge 104?

Sì. Queste motivazioni non rientrano nei divieti previsti, poiché si configurano quali servizi di assistenza sanitaria e sociale, sia residenziale che non residenziale.

Alla luce delle nuove normative che limitano gli spostamenti, e tenendo conto che siamo genitori separati, posso andare a prendere mio figlio che si trova dal padre, quest'ultimo residente in un Comune diverso dal mio?

Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni che si trovano dall'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per portare i ragazzi a casa, sono consentiti secondo le modalità previste dai provvedimenti di separazione o divorzio.

Nel paese in cui vivo c'è solo un piccolo negozio. Se vado a fare acquisti nel Comune confinante posso andare incontro a una multa?

La spesa deve essere fatta, di regola, nel proprio Comune. Se ciò non fosse possibile (perché nel paese non ci sono punti vendita), o se servisse acquistare con urgenza un bene che non si trova nel Comune di residenza o domicilio, lo spostamento è autorizzato. Andrebbe tuttavia sempre preferita la modalità di consegna a domicilio.

Ho prenotato la spesa on-line. Per il ritiro posso spostarmi in un Comune limitrofo rispetto a quello di residenza?

Sì, in questo caso lo spostamento è consentito. Si ritiene infatti che la modalità della spesa on-line e il ritiro senza contatto ravvicinato tra operatore e cliente - anche se in altro Comune, purché il punto vendita sia vicino alla propria abitazione - possa ben rappresentare un'utilissima soluzione per evitare code o assembramenti all'interno dei negozi.

Un giovane che si trova all'estero deve rientrare in Italia: il genitore può accompagnarlo a casa con un mezzo privato?

Sì. Il genitore che lo riaccompagna con mezzo privato però dovrà adottare misure di autoprotezione per entrambi. Attenzione inoltre che dal 17 marzo 2020 italiani e stranieri che entrano in Italia con il trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale devono comunicare l'ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario per 14 giorni.

Ho una figlia che vive all'estero e che dovrebbe rientrare in Friuli Venezia Giulia. I suoi coinquilini sono risultati positivi al Coronavirus. Come devo comportarmi?

Una situazione di questo tipo richiede il coinvolgimento del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e delle autorità sanitarie dello Stato estero.

Quali restrizioni deve osservare un lavoratore transfrontaliero nei propri spostamenti?

Non ci sono restrizioni. Come precisato dal Ministero degli Affari esteri, le disposizioni per chi entra in Italia dall'estero (autodichiarazione per gli spostamenti in Italia, autocertificazione sui motivi del viaggio, segnalazione dell'ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, divieto di prendere mezzi di trasporto pubblici, quarantena di 14 giorni) non valgono per i lavoratori transfrontalieri, il personale sanitario e gli equipaggi di trasporto passeggeri e merci.

Sono un lavoratore transfrontaliero. Posso accedere al lavoro agile (smart working)?

Sì. Chi risiede in Italia e lavora in uno Stato limitrofo può accedere al lavoro agile, se il suo datore estero lo consente e secondo le condizioni previste dalla legge che regola il contratto di lavoro; non sono richiesti adempimenti in Italia al datore di lavoro straniero. Chi risiede all'estero e lavora in Italia può accedere allo smart working alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori.

DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLE ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

In Friuli Venezia Giulia sono previste ulteriori limitazioni a quelle disposte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato l'1 aprile?

Sì. Nello specifico, fino al 13 aprile prossimo sono vietate le passeggiate e ogni attività all'aperto che non sia strettamente determinata da comprovate esigenze di lavoro, di salute o di approvvigionamento alimentare. Permane inoltre la chiusura domenicale dei negozi, fatte salve le farmacie, le parafarmacie, le edicole e le stazioni di rifornimento sulle reti autostradali e quelle a servizio di porti e interporti. Rimangono invece permesse le consegne a domicilio, anche nei giorni festivi.

Sono previste misure specifiche per i mercati?

Sì. I mercati all'aperto e al chiuso di generi alimentari, su area pubblica o privata, sono consentiti solo in presenza delle seguenti condizioni: perimetrazione della superficie (per i mercati all'aperto), separazione dei varchi di accesso e di uscita, contingentamento delle presenze per evitare assembramenti, mantenimento delle distanze di sicurezza, obbligo di confezionamento da parte del venditore, utilizzo di guanti monouso e protezioni a copertura di naso e bocca per venditori e compratori.

Ho letto che è stato introdotto l'obbligo di usare le mascherine nei negozi di alimentari. È vero?

No. L'obbligo, oltre a quello di indossare guanti monouso, è di coprirsi il naso e la bocca. A tal fine, l'uso della mascherina è consigliato ma non indispensabile: anche una sciarpa, un foulard o un copricollo adeguatamente indossati sono sufficienti.



L'uso di dispositivi di protezione individuale è obbligatorio anche sui mezzi pubblici?

Sì. Come già disposto per i negozi di generi alimentari e per i mercati, l'utilizzo di guanti monouso e di protezioni per naso e bocca (mascherina, foulard, sciarpa, copricollo) è reso obbligatorio a partire dall'8 aprile su tutti i mezzi di trasporto pubblico in Friuli Venezia Giulia.

I negozi sono aperti a Pasquetta?

No. L'ordinanza n.8 estende la chiusura dei negozi, già prevista per le domeniche, anche al Lunedì dell'Angelo.

PROROGA SCADENZE E SOSPENSIONE ATTIVITÀ SANITARIE

L'attività ambulatoriale viene sospesa?

Sì. A partire da mercoledì 11 marzo e fino a nuova indicazione, è stata sospesa tutta l'attività ambulatoriale, ad eccezione delle visite individuate come indispensabili dallo specialista di riferimento. Le indicazioni relative alla sospensione dell'attività ambulatoriale programmata valgono anche per tutte le strutture ospedaliere e ambulatoriali private convenzionate con il Servizio sanitario regionale. Ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e agli specialisti è stato raccomandato di prescrivere esami di laboratorio solo se strettamente necessario, preferibilmente presso le strutture territoriali ed in ogni caso organizzati su prenotazioni con modalità d'accesso frazionata e di utilizzo delle sale d'attesa che consenta il mantenimento della distanza di sicurezza (almeno 1 m). Le indicazioni, relative alla sospensione dell'attività ambulatoriale programmata, valgono anche per tutte le strutture ospedaliere e ambulatoriali private convenzionate con il Servizio sanitario regionale (Ssr). È sospesa anche l'attività di gruppo nelle aree materno infantili dei distretti.

L'attività ambulatoriale di screening di primo livello è sospesa?

Sì. Gli appuntamenti, sia per le mammografie di screening di primo livello sia per gli esami per lo screening della cervice (pap-test e Hpv Dna test), saranno riprogrammati e comunicati direttamente alle utenti che erano in agenda in questo periodo. La popolazione femminile interessata, pertanto, è invitata a non recarsi presso le sedi di esecuzione degli screening e di attendere di essere contattata per il nuovo appuntamento.

Gli esami programmati non urgenti (visite specialistiche, radiologiche e diagnostiche) sono oggetto di modifiche?

Sì. Vengono spostati a nuova data da concordarsi con le strutture sanitarie dopo la fine dell'emergenza Coronavirus.

Le vaccinazioni già programmate sono sospese?

Sì. Per effettuarle bisogna attendere la fine dell'emergenza Coronavirus.

È possibile ritirare di persona i referti e i risultati degli esami presso le strutture competenti?

Si consiglia di aspettare la fine dell'emergenza Coronavirus o di chiedere l'invio di questi documenti a domicilio o - laddove possibile e consentito - per posta elettronica.

È consentita l'uscita dal domicilio delle persone con disabilità?

La raccomandazione è comunque quella di rimanere a casa per evitare di contagiare se stessi e gli altri. È possibile, per comprovate situazioni di necessità e motivi di salute, prevedere brevi uscite dal domicilio della persona con disabilità opportunamente accompagnata, rispettando le regole di distanziamento sociale. È sufficiente portare con sé il certificato rilasciato ai sensi della legge 104 del 1992 (art.3 comma 3) e, nel caso dell'accompagnatore, l'apposito modulo di autocertificazione.